

Provincia di Perugia

Comune di Spello

Piano di localizzazione Stazioni Radio Base per telefonia mobile



IL SINDACO

IL RESPONSABILE U.T.

BIONOISE® INGEGNERIA AMBIENTALE

IL PROGETTISTA
Ing. Giancarlo Strani



IL GRUPPO DI LAVORO
Ing. Tiziano Bartolini
Ing. Cristiano Luci
Ing. Romina Ragni

REGOLAMENTO

INDICE

<i>CAPO I</i> _____	3
<i>NORME GENERALI</i> _____	3
Art. 1 – Finalità _____	3
Art. 2 – Ambito di applicazione _____	3
Art. 3 – Minimizzazione dell'esposizione ai campi elettromagnetici _____	4
<i>CAPO II</i> _____	5
<i>ZONIZZAZIONE DEL TERRITORIO E LOCALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI</i> _____	5
Art. 4 – Localizzazione ed inserimento ambientale _____	5
Art. 5 – Definizione di aree e zone ai fini dell'applicazione dei criteri per la localizzazione degli impianti _____	5
<i>CAPO III</i> _____	7
<i>INSTALLAZIONE E MODIFICA DEGLI IMPIANTI</i> _____	7
Art. 6 – Prescrizioni tecniche per l'installazione degli impianti _____	7
<i>CAPO IV</i> _____	8
<i>PROCEDURE PER LA RICHIESTA ED IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI ALL'INSTALLAZIONE E ALLA MODIFICA DEGLI IMPIANTI</i> _____	8
Art. 7 – Natura del procedimento autorizzatorio _____	8
Art. 8 – Procedimento per il rilascio dell'autorizzazione _____	8
Art. 9 – Conferenza di servizi _____	10
Art. 10 – Progettazione _____	10
Art. 11 – Installazioni provvisorie _____	13
<i>CAPO V</i> _____	14
<i>RIDUZIONE A CONFORMAZIONE E RISANAMENTO AMBIENTALE</i> _____	14
Art. 12 – Riduzione a conformità _____	14
Art. 13 – Valori di riferimento _____	14
Art. 14 – Risanamento degli impianti _____	14
Art. 15 – Risanamento degli impianti nelle aree tutelate _____	15
Art. 16 – Modalità di verifica ed approvazione del piano di delocalizzazione _____	16
<i>CAPO VI</i> _____	17

COMUNE DI SPELLO
Piano di localizzazione Stazioni Radio Base ed apparati radio TV

<i>CONTROLLO DEL TERRITORIO</i> _____	17
Art. 17 – Controlli e monitoraggi _____	17
Art. 18 – Sanzioni amministrative _____	17
<i>CAPO VII</i> _____	18
<i>NORME FINALI E TRANSITORIE</i> _____	18
Art. 19 – Approvazione ed entrata in vigore _____	18

CAPO I
NORME GENERALI

Art. 1 – Finalità

1. Il presente regolamento, adottato ai sensi dell'art. 8, comma 6, della legge n. 36 del 22.02.2001 e nell'ambito delle competenze assegnate ai comuni dall'art. 7 della legge regionale n. 9 del 14.06.2002, ha le seguenti finalità:

- minimizzare l'impatto urbanistico, paesaggistico ed ambientale delle nuove installazioni mediante l'individuazione di aree idonee alla loro localizzazione;
- minimizzare l'esposizione della popolazione alle radiazioni non ionizzanti generate da impianti ed apparecchi per telefonia mobile;
- razionalizzare la collocazione delle installazioni di telefonia mobile (SRB) ed apparati radio TV (RTV) sul territorio del Comune, privilegiando aree di proprietà comunale o rese disponibili dall'Amministrazione Comunale;
- promuovere operazioni di co-siting per le installazioni di cui sopra già esistenti o già individuate in ambito di pianificazione e programmazione urbanistica;
- consentire l'erogazione del servizio di telefonia mobile, garantendo equità ed imparzialità nei confronti dei gestori, assicurando pari opportunità ed un adeguato sviluppo delle reti, per un corretto funzionamento dei servizi pubblici;
- definire le modalità di controllo e vigilanza limitatamente alle funzioni di competenza del Comune;
- garantire partecipazione, trasparenza ed informazione alla cittadinanza.

Art. 2 – Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina, nell'ambito del territorio del Comune e nel rispetto delle norme sovraordinate, l'installazione, la modifica e l'esercizio di ogni impianto per telefonia mobile ed apparati radio TV che operi nell'intervallo di frequenze 100 kHz – 300 GHz, di seguito denominati "impianti".

2. Il regolamento di attuazione viene adottato, ai sensi dell'art. 8, comma 6, della Legge n. 36/2001 "Legge Quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici e elettromagnetici" ed in

ottemperanza alle disposizioni del decreto attuativo DPCM 8 luglio 2003 per le radiofrequenze e della Legge Regionale n. 9/2002 e smi.

3. Il presente regolamento costituisce un aggiornamento del precedente regolamento edizione 2007, approvato con D.C.C. n. 62 del 19/11/2007.

Art. 3 – Minimizzazione dell'esposizione ai campi elettromagnetici

1. Il Comune, nel rispetto di quanto previsto per la protezione dalle esposizioni ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici ai sensi della legge quadro n. 36/2001, consente nella stessa misura, a tutti gli operatori di telecomunicazioni, l'erogazione dei loro servizi ed in particolare la realizzazione e lo sviluppo delle reti di telefonia mobile e per i servizi wireless in genere.

2. Nel rispondere all'esigenza di cui al punto precedente, il Comune si adopera per la tutela della salute umana, dell'ambiente e del paesaggio. A questo scopo compie tutte le azioni e adotta tutti gli accorgimenti ritenuti necessari per ridurre al minimo le esposizioni della popolazione ai campi elettromagnetici.

3. I soggetti interessati ad installare e/o mantenere sistemi di trasmissione ed impianti radianti, debbono presentare, conformemente a quanto previsto dalla normativa nazionale e regionale, la migliore soluzione tecnica, praticabile al momento della richiesta, che riduca al livello più basso possibile i campi elettromagnetici.

4. Ai fini del presente regolamento si assumono i limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità definiti dal DPCM 8 luglio 2003 per le radiofrequenze.

CAPO II
ZONIZZAZIONE DEL TERRITORIO E LOCALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI

Art. 4 – Localizzazione ed inserimento ambientale

1. La pianificazione del territorio comunale ai fini del corretto insediamento urbanistico e ambientale degli impianti, ha osservato i seguenti criteri:
 - a. Privilegiare le aree di proprietà pubblica o di altre società a prevalenza di capitale pubblico in relazione alle maggiori possibilità di inserimento degli impianti su infrastrutture a destinazione non residenziale e di preventivo controllo degli aspetti di mitigazione visiva.
 - b. Preferire le aree contermini ai limiti comunali, in relazione alle maggiori possibilità di concentrazione degli impianti, anche con procedure di copianificazione intercomunale.
 - c. Prediligere, nel rispetto delle soglie massime dettate dal DPCM 8 luglio 2003, i siti e le aree con destinazioni prevalentemente tecnologiche, con particolare riferimento a quelle già individuate in ambito di pianificazione e programmazione urbanistica per servizi tecnologici, promuovendo tra i gestori operazioni di co-siting.
 - d. Tutelare le aree di particolare pregio ambientale e di interesse archeologico, ivi comprese quelle destinate a parchi o riserve naturali.
 - e. Salvaguardare le aree comunque vincolate dal punto di vista paesaggistico-ambientale di cui al D. Lgs. n. 42/2004, fatte salve quelle già interessate da importanti fenomeni di urbanizzazione e trasformazione in atto con destinazioni prevalenti diverse dalla residenza.
 - f. Tutelare gli edifici ed immobili che abbiano particolari caratteri tipologici e architettonici, nonché elevato interesse artistico e storico.
 - g. Proteggere le aree che presentano zone ad alta ed elevata densità abitativa, nonché quelle caratterizzate dalla presenza di strutture di tipo assistenziale, sanitario ed educativo.

Art. 5 – Definizione di aree e zone ai fini dell'applicazione dei criteri per la localizzazione degli impianti

1. Il Piano di localizzazione Stazioni Radio Base per telefonia mobile è composto da due tavole in scala 1:10.000 denominate “Siti sensibili” e “Localizzazione antenne”, nelle quali vengono individuate le seguenti aree:

- a) *Aree di localizzazione*: ovvero porzioni di territorio, stabilite in base ai criteri elencati all'art. 4, in cui si rileva una particolare attitudine all'installazione degli impianti. Tali aree sono indicate nella tavola allegata denominata "Localizzazione antenne".
 - b) *Aree tutelate*: ovvero porzioni di territorio in cui si ritiene incompatibile la localizzazione degli impianti con la finalità di assicurare un loro corretto insediamento urbanistico e territoriale. Questa classificazione comprende le aree di particolare pregio ambientale, di interesse archeologico, gli ambiti vincolati dal punto di vista paesaggistico-ambientale, architettonico e artistico-storico. Tali aree sono indicate nella tavola allegata denominata "Siti sensibili".
 - c) *Aree sensibili*: ovvero porzioni di territorio e singoli immobili, ove si ritiene non compatibile la localizzazione degli impianti, così come stabilito dalle linee guida dettate dalla Provincia di Perugia. Tale classificazione comprende le aree che presentano elevata densità abitativa, nonché quelle caratterizzate dalla presenza di strutture di tipo assistenziale, sanitario ed educativo, comprese le aree di circolazione adiacenti. Anche dette aree sono indicate nella tavola allegata denominata "Siti sensibili".
 - d) *Aree residuali*: ovvero il restante territorio non ricompreso nelle aree di cui alle lettere precedenti.
2. Ai fini dell'individuazione e delimitazione delle aree di cui al precedente comma si è tenuto conto delle perimetrazioni dettate dal PRG, opportunamente raccordate per evitare zone libere a stretto contatto con aree ad elevata densità abitativa.

CAPO III
INSTALLAZIONE E MODIFICA DEGLI IMPIANTI

Art. 6 – Prescrizioni tecniche per l’installazione degli impianti

1. Ai sensi dell’art. 4 della L.R. n. 9/2002, è fatto divieto di installare nuovi impianti in aree diverse da quelle individuate nella tavola allegata denominata “localizzazione delle antenne”.
2. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, i gestori degli impianti ubicati all’interno delle aree di cui al comma 1, devono presentare al Comune un piano di delocalizzazione degli impianti stessi, nel rispetto delle norme di cui al presente regolamento e con le procedure di cui al Capo V; in caso di mancata presentazione di tale piano entro il termine stabilito, è vietato l’esercizio in tali aree anche agli impianti preesistenti.
3. La richiesta per l’installazione di un nuovo impianto SRB, deve prevedere la collocazione degli impianti all’interno delle aree di localizzazione indicate nella tavola allegata denominata “localizzazione antenne”.

CAPO IV
PROCEDURE PER LA RICHIESTA ED IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI
ALL'INSTALLAZIONE E ALLA MODIFICA DEGLI IMPIANTI

Art. 7 – Natura del procedimento autorizzatorio

1. L'installazione, la modifica e l'adeguamento degli impianti per telefonia mobile ed apparati radio TV, nonché la modifica delle caratteristiche tecniche di emissione dei medesimi, è sempre sottoposta a preventiva autorizzazione del Comune.
2. Il procedimento per il rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 1, è regolato dall'art. 87 del D. Lgs. n. 259 del 01 agosto 2003 (Codice delle comunicazioni elettroniche, pubblicato su Gazzetta Ufficiale N. 214 del 15 settembre 2003).
3. Fermo restando il rispetto delle specifiche norme di cui al presente regolamento, il rilascio dell'autorizzazione è comunque consentito nel rispetto delle restanti discipline vigenti in materia di igiene e sanità, di tutela della salute pubblica, di tutela ambientale, paesaggistica, monumentale e archeologica, di tutela delle aree naturali protette, oltre che delle altre normative di settore, statali, regionali e comunali, aventi incidenza in materia, ivi comprese quelle di carattere urbanistico-edilizio.
4. Il procedimento autorizzatorio, qualora preveda la realizzazione di torri, tralicci o ripetitori, comprende anche quello relativo al rilascio del permesso di costruire, di cui all'art. 13, comma 1, lettera a) della L.R. n. 1/2004, così come previsto dall'art. 3, comma 1, lettera e) della medesima normativa regionale.
5. Il rilascio dell'autorizzazione è di competenza del Responsabile dello Sportello Unico per l'Edilizia al quale, ai sensi dell'art. 5, comma 6 della L.R. n. 1/2004, sono affidati anche i compiti e le funzioni dello Sportello Unico per le Attività Produttive di cui al DPR n. 447/1998.

Art. 8 – Procedimento per il rilascio dell'autorizzazione

1. La domanda per l'installazione di un nuovo impianto o per la modifica anche solo radioelettrica di un impianto esistente, deve pervenire allo Sportello Unico per l'Edilizia e Attività Produttive, corredata degli elaborati di cui all'art. 10 del presente regolamento. I pareri degli altri enti competenti vengono richiesti, per le opportune valutazioni, direttamente dal Comune. Nel caso motivato di dissenso di uno

degli enti interessati si procederà alla convocazione di una conferenza di servizi come previsto dall'art. 87 del D. Lgs. 259/2003.

2. Copia dell'istanza di cui al comma 1 e della relativa documentazione allegata, con l'esclusione di quella di cui al comma 3 dell'art. 10, va contestualmente inoltrata all'Arpa Umbria ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 87 del D. Lgs. 259/2003.

3. Gli uffici Comunali controlleranno la completezza della domanda ed entro quindici giorni dal ricevimento della stessa potranno richiedere, una sola volta e se necessaria, l'eventuale documentazione integrativa, dando comunicazione motivata al richiedente dell'eventuale mancanza di completezza o non conformità alle norme urbanistiche vigenti o a quelle del presente regolamento e ad atti ad esso previsti o comunque conseguenti.

4. Nel caso in cui lo Sportello Unico accerti l'irregolarità della domanda, ovvero l'incompletezza degli elaborati tecnico-amministrativi prescritti dal presente regolamento, da apposite normative o da altre disposizioni, dichiara con apposito atto l'irricevibilità della domanda.

5. Nel caso che la domanda risulti regolare e completa, lo Sportello Unico rilascia contestualmente al soggetto presentatore la ricevuta di avvenuta presentazione, nonché il nominativo del responsabile del procedimento ai sensi della L. n. 241/1990.

6. Il Comune rilascia l'autorizzazione del presente regolamento, comprensiva dell'eventuale permesso di costruire (qualora necessario ai sensi del comma 4, art. 7), entro novanta giorni dal ricevimento della domanda, completa di tutti i suoi elementi. In caso di richieste integrative di cui al comma 2, il termine di novanta giorni inizia nuovamente a decorrere dal momento dell'avvenuta intergrazione documentale. Entro lo stesso termine si intende accolta la denuncia di inizio attività.

7. Trascorso il termine di cui al comma precedente senza che sia stato comunicato un provvedimento di diniego, l'autorizzazione si intende accolta.

8. Il comune provvederà a pubblicizzare l'istanza e l'esito dell'autorizzazione tramite albo pretorio, sito internet del Comune e affissione in sede locale, nel rispetto della normativa vigente in materia di segreto aziendale che tutela gli operatori di sistema. Verrà indicato che, nel termine perentorio di 30 giorni dalla data di pubblicazione, ogni cittadino, le associazioni e i comitati portatori di interessi collettivi o diffusi, possono presentare memorie e documenti che debbono essere valutati

dall'Amministrazione prima di adottare il provvedimento autorizzatorio.

9. In caso di interventi ricadenti in zone sottoposte a vincolo paesaggistico, l'autorizzazione viene rilasciata entro trenta giorni dal termine di scadenza del potere del Ministero dei Beni Culturali di annullare l'autorizzazione rilasciata ai sensi del D. Lgs. 42/2004.

10. In caso di interventi interessanti immobili vincolati, o di particolare valore storico-architettonico e monumentale di cui al comma precedente, l'autorizzazione deve essere rilasciata entro trenta giorni dal parere favorevole della Soprintendenza ai Beni Ambientali Architettonici Artistici e Storici.

Art. 9 – Conferenza di servizi

1. Nel caso in cui un'Amministrazione interessata al procedimento, abbia espresso motivato dissenso al rilascio dell'autorizzazione, il responsabile del procedimento convoca, entro trenta giorni dalla data di ricevimento della domanda, una conferenza di servizi alla quale sono invitati tutti i rappresentanti del Comune, della Provincia, dell'Arpa, dell'USL ed un rappresentante dell'Amministrazione dissenziente.

2. La conferenza di servizi deve pronunciarsi entro trenta giorni dalla prima convocazione e l'approvazione, adottata a maggioranza dei presenti, sostituisce ad ogni effetto gli atti di competenza delle singole amministrazioni e vale altresì come dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dei lavori.

3. Della convocazione e dell'esito della conferenza di cui al presente articolo, viene tempestivamente informato il Ministero.

4. Qualora, a fronte di una decisione positiva assunta dalla conferenza di servizi, il motivato dissenso sia espresso da un'Amministrazione preposta alla tutela ambientale, alla tutela della salute o alla tutela del patrimonio storico-artistico, la decisione è rimessa al Consiglio dei Ministri.

5. Nel caso di cui al comma precedente, non trova applicazione, quanto previsto al comma 7 dell'art. 8.

Art. 10 – Progettazione

1. Al fine di ottenere l'autorizzazione, i gestori degli impianti devono presentare al Comune la domanda accompagnata dalla documentazione di seguito elencata, in almeno quattro copie. Nel caso in

cui l'intervento interessi immobili vincolati, deve essere prevista una copia aggiuntiva per la Soprintendenza ai Beni Ambientali Architettonici Artistici e Storici, mentre se l'intervento ricade in aree a vincolo paesaggistico le copie devono essere complessivamente sette. La documentazione necessaria è la seguente:

- a) Piante, sezioni, prospetti, in scala opportuna, del sito e dell'edificio che contiene e/o sostiene la sorgente, con indicato il posizionamento della sorgente.
- b) Planimetria aggiornata e verificata a cura del richiedente tramite sopralluogo, nella quale vengano riportati: la posizione e tutti i dati geometrici relativi alla sorgente (quote, angoli di orientazione, ecc.); la posizione e le quote, rispetto alla sorgente, di tutti gli edifici esistenti, in un raggio sufficientemente ampio e comunque ritenuto cautelativo ai fini delle verifiche dei livelli di campo elettrico e magnetico attesi; l'indicazione della destinazione d'uso degli edifici (uffici, negozi, abitazioni, scuole, ospedali, ecc.); la posizione e le quote, rispetto alla sorgente, dei punti di misura e calcolo di cui ai successivi punti, individuati dal richiedente come i più critici per il controllo del rispetto della normativa vigente, ed in numero sufficiente a dare una descrizione del campo generato dalla installazione proposta.
- c) Relazione tecnica descrittiva dell'installazione, contenente tutte le caratteristiche tecniche necessarie per la valutazione dei livelli di campo elettrico e magnetico attesi in conseguenza della nuova installazione, specificati per ciascuna antenna emittente e per ciascuna frequenza operativa proposta tra cui: potenza di emissione; diagramma di radiazione; azimut ed elevazione di puntamento delle antenne; periodi di funzionamento; frequenze di emissione; valori massimi di campo elettrico, magnetico e di onda elettromagnetica piana preesistenti l'installazione della sorgente NIR, distinti per ciascuna frequenza, per ciascun edificio individuato nella planimetria di cui al punto precedente, indicando gli strumenti utilizzati, la data ed il periodo di durata delle misure.
- d) Relazione di calcolo sui valori di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico (onda piana) attesi, nei punti individuati nelle planimetrie, in conseguenza della nuova installazione, indicante: le metodologie di calcolo utilizzate; i valori massimi di campo elettrico, magnetico e di onda piana calcolati (sia valori assoluti distinti per ciascuna frequenza che valori normalizzati nel caso di plurifrequenze) ottenuti per ogni edificio, specificandone i punti di calcolo e rendendoli identificabili nelle planimetrie; i valori massimi di campo elettrico, magnetico e di onda

elettromagnetica piana attesi, tenendo conto dei livelli calcolati e di quelli preesistenti all'installazione nei punti individuati nel capoverso precedente;

e) Segnalazione del responsabile della sicurezza del cantiere e/o dell'impianto.

2. Tutte le cartografie e mappe previste dal comma 1 dovranno contenere l'indicazione del Nord geografico.

3. Nei casi del comma 4, art. 7, dovrà essere allegata, in aggiunta a quanto richiesto nei commi precedenti, la seguente:

a) istanza di permesso di costruire mediante l'apposito modello disponibile presso lo Sportello Unico;

b) ricevuta di avvenuto versamento dei diritti di istruttoria;

c) progetto architettonico dell'impianto (piante, prospetti e sezioni) in scala adeguata e debitamente quotato;

d) planimetria dettagliata in scala 1:1000 contenente i riferimenti stradali necessari all'individuazione del tracciato di posa con evidenziati i seguenti elementi:

- tracciato di posa indicante eventuali tratte di concomitanze con altri enti/gestori;
- manufatti previsti lungo l'impianto con apposita simbologia;
- particolari "tipo" delle tubazioni utilizzate e dei manufatti;
- sezioni trasversali in scala, complete delle quote relative al posizionamento nel sottosuolo dei cavidotti;
- sezioni relative agli attraversamenti stradali, complete delle quote relative al posizionamento nel sottosuolo dei cavidotti;
- sezioni relative agli attraversamenti stradali, complete delle quote relative al posizionamento nel sottosuolo dei cavidotti;
- vie interessate, lunghezza dell'impianto e tecnica di posa.

e) Relazione geologica;

f) Attestazione di avvenuto versamento dei diritti dovuti all'ASL per l'acquisizione del parere, corredata da apposita scheda debitamente compilata.

4. Dopo la realizzazione dell'impianto, dovranno essere trasmessi i dati relativi al collaudo dell'impianto stesso, comprensivi delle misurazioni di capo elettrico, magnetico ed elettromagnetico misurati nei punti utilizzati per il calcolo di cui al punto d) ed in altri eventuali punti giudicati

importanti, secondo le stesse modalità di cui allo stesso punto. La relazione di collaudo dovrà contenere l'elenco delle apparecchiature utilizzate per le misure, la data di ultima calibrazione delle stesse, nonché la data ed il periodo di durata delle misure. L'Arpa Umbria si riserva, in ciascuna delle fasi istruttorie ed ad installazione avvenuta, di effettuare le verifiche e di chiedere i chiarimenti ritenuti opportuni.

Art. 11 – Installazioni provvisorie

1. Possono essere rilasciate autorizzazioni all'installazione provvisoria di impianti, previo parere favorevole di tutti gli enti competenti, per un tempo non superiore a 180 giorni. Non possono essere rilasciate autorizzazioni all'installazione provvisorie di impianti all'interno delle aree sensibili di cui alla lettera c), comma 1, art. 5.

2. Gli impianti provvisori saranno ammessi:

- a) come soluzioni temporanee in occasione di manifestazioni, fiere, convegni ed in ogni caso in cui siano richieste maggiori possibilità di comunicazione e si preveda un sovraccarico sulle reti esistenti con possibili disservizi e penalizzazione degli utenti e dei gestori;
- b) come soluzioni temporanee in attesa della rilocalizzazione degli impianti;
- c) in occasione di calamità naturali, per esigenze di pubblica sicurezza ed altre emergenze;
- d) in ogni altro caso in cui l'Amministrazione Comunale lo ritenga necessario, al fine di consentire agli operatori la possibilità di erogare il servizio e agli utenti di fruirne.

3. Detti impianti sono soggetti a controlli e monitoraggi di cui all'art. 17 del presente regolamento.

4. Gli impianti provvisori non devono in alcun caso superare i limiti di esposizione previsti dalla legislazione nazionale vigente e devono rispettare il principio di minimizzazione previsto dalla L. n. 36/2001, dai relativi decreti attuativi e dalle successive modifiche ed integrazioni, nonché dal presente regolamento.

5. Qualora alla scadenza dell'autorizzazione l'installazione non sia rimossa, viene incamerata la cauzione da versare o per la quale prestare adeguata garanzia fideiussoria in misura non inferiore a € 25.000,00, e viene emanata ordinanza di rimozione, che è eseguita a cura e spese del gestore.

CAPO V
RIDUZIONE A CONFORMAZIONE E RISANAMENTO AMBIENTALE

Art. 12 – Riduzione a conformità

1. La riduzione a conformità è un processo che deve essere attuato ogni volta che venga riscontrato dall'Arpa Umbria il superamento dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione o degli obiettivi di qualità derivanti da un impianto di trasmissione.
2. Tale processo consiste nel riportare il valore del campo elettromagnetico globale, al di sotto della soglia superata, quindi rispettivamente ai limiti di esposizione, ai valori di attenzione o agli obiettivi di qualità.
3. All'attuazione della riduzione a conformità si procede mediante la riduzione dei contributi delle singole sorgenti, secondo le previsioni della normativa tecnica vigente. Questa procedura consente di valutare per ogni sorgente l'entità della riduzione, che dovrà essere ottenuta tramite la riduzione della potenza al connettore d'antenna oppure tramite misure di analoga efficacia, quali, ad esempio, l'innalzamento del centro elettrico del sistema radiante o la modifica del diagramma d'irradiazione dello stesso (modifica dell'antenna, adozione di opportuni schermi).

Art. 13 – Valori di riferimento

1. Il Comune si prefigge lo scopo di perseguire nel breve, medio e lungo periodo una minimizzazione dei livelli di campo elettromagnetico, anche compatibilmente con le esigenze di qualità di servizio dei gestori e utilizzando le migliori tecnologie disponibili.
2. Per gli impianti esistenti deve essere perseguito il raggiungimento degli obiettivi di qualità previsti dalla legislazione vigente entro un anno dall'approvazione del presente regolamento. Qualora i valori di previsione dei livelli di campo elettromagnetico risultino superiori a 6 V/m sarà cura di Arpa Umbria effettuare controlli periodici dei livelli di emissione.

Art. 14 – Risanamento degli impianti

1. Nel caso di superamento dei valori di attenzione o degli obiettivi di qualità, qualora la riduzione a conformità, perseguita con le azioni di cui all'art. 12, non consenta il mantenimento della qualità del

servizio e previo accertamento degli organi periferici del Ministero delle Comunicazioni competenti per territorio, i gestori dovranno predisporre un piano di risanamento al fine di riportare i valori di campo al di sotto delle rispettive soglie superate.

2. L'avvenuto risanamento dovrà essere provato dal gestore tramite un'attestazione redatta da tecnico abilitato.

3. Per gli impianti esistenti, non conformi al presente regolamento, il soggetto gestore dell'impianto provvederà ad inoltrare, entro 180 giorni dall'approvazione di questo stesso regolamento, una proposta progettuale nella quale siano individuate le nuove localizzazioni e/o le modifiche da apportare agli impianti, nonché le tempistiche di attuazione degli interventi previsti. L'Amministrazione Comunale esprimerà un parere sulla proposta entro sessanta giorni dal ricevimento della stessa.

4. Per le opere difformi dal presente regolamento, sono consentiti esclusivamente interventi di manutenzione ordinaria.

Art. 15 – Risanamento degli impianti nelle aree tutelate

1. Per gli impianti esistenti nelle *Aree tutelate* definite alla lettera b), comma 1 dell'art. 5, le azioni di risanamento comprendono tutte quelle misure atte a ridurre l'impatto visivo degli impianti attraverso opportune soluzioni tecniche proposte dai gestori ed approvate dal Comune.

2. Gli impianti esistenti nelle *Aree tutelate* che causano impatto visivo, saranno segnalati dall'Amministrazione Comunale ai rispettivi gestori che dovranno inoltrare, entro novanta giorni dalla segnalazione, una proposta progettuale nella quale siano individuate le nuove localizzazioni e/o le modifiche da apportare agli impianti, nonché le tempistiche di attuazione degli interventi previsti. L'Amministrazione Comunale esprimerà un parere sulla proposta fissandone i tempi e le modalità di attuazione.

3. Gli impianti esistenti nelle *Aree sensibili* definite alla lettera c), comma 1 dell'art. 5, dovranno essere rilocalizzati entro un anno dall'entrata in vigore del presente regolamento. Sarà cura dei gestori proporre all'Amministrazione Comunale le soluzioni individuate ed inserirle nei piani di aggiornamento.

4. Per le opere difformi dal presente regolamento sono consentiti esclusivamente interventi di

manutenzione ordinaria.

Art. 16 – Modalità di verifica ed approvazione del piano di delocalizzazione

1. il Responsabile dello Sportello Unico per l'Attività Edilizia convoca una conferenza di servizi per valutare la compatibilità urbanistica e ambientale del piano e la conformità al presente regolamento, entro 45 giorni dalla data di presentazione del piano di delocalizzazione.
2. Alla conferenza partecipano: il Sindaco; i Responsabili dei Settori Tecnici, urbanistici ed ambientali del Comune; l'Arpa Umbria; l'USL; la competente Soprintendenza per i Beni ambientali nei casi in cui, la nuova localizzazione riguardi aree sottoposte a vincolo ai sensi del D. Lgs. n. 42/2004.
3. La conferenza di servizi si conclude entro 10 giorni dalla data di convocazione, e dell'esito della stessa è redatto apposito verbale.
4. Il piano di delocalizzazione, unitamente al verbale di cui al comma precedente, è trasmesso al Consiglio Comunale per l'adozione.
5. A seguito dell'adozione, il piano è depositato presso il Comune per 30 giorni consecutivi con possibilità a chiunque di presentare eventuali osservazioni. L'avviso di deposito è affisso all'Albo Pretorio Comunale e allo stesso è data la massima pubblicità in sede locale.
6. Il piano di delocalizzazione è approvato con atto di Consiglio Comunale con il quale vengono valutate le eventuali osservazioni presentate.
7. A seguito dell'approvazione del piano di delocalizzazione, il gestore dell'impianto può presentare la richiesta di autorizzazione all'installazione del nuovo impianto con le modalità di cui al presente regolamento.

CAPO VI
CONTROLLO DEL TERRITORIO

Art. 17 – Controlli e monitoraggi

1. Tutti gli impianti presenti sul territorio comunale devono essere sottoposti a controlli periodici. Il controllo deve essere finalizzato a verificare il rispetto dei limiti di esposizione previsti dalla legislazione vigente ed il mantenimento dei parametri tecnici dell'impianto dichiarato dal gestore al momento della richiesta dell'autorizzazione.
2. Il Comune dispone, avvalendosi di consulenti esterni di provata esperienza nel settore, almeno due volte l'anno, un programma di monitoraggio degli impianti e del fondo elettromagnetico del territorio comunale, curando particolare attenzione in prossimità delle aree sensibili. Le azioni di monitoraggio avverranno in due fasi nel corso dell'anno, individuando situazioni di massimo traffico sulle SRB, senza prevedere preavviso ai gestori.
3. Accertato, tramite il sistema di rilevamento di cui sopra, un livello di emissioni superiore ai limiti fissati dalla legislazione vigente, l'Arpa Umbria o altro ente delegato, verificherà sul posto l'effettivo livello di campo elettromagnetico e la sorgente che lo genera per l'adozione, a cura dell'ente locale, di tutte le misure di salvaguardia della popolazione, compreso la disattivazione dell'impianto che crea l'emissione di campo elettromagnetico al di sopra dei limiti fissati dalla legislazione vigente.

Art. 18 – Sanzioni amministrative

1. Nel caso di accertamento di installazione, modifiche e adeguamenti degli impianti, nonché di modifiche delle caratteristiche di emissione dei medesimi, in assenza della prescritta autorizzazione comunale di cui al presente regolamento, viene ordinata la disattivazione degli impianti, fatta salva l'applicazione delle altre sanzioni amministrative e penali previste dalle vigenti normative in materia, ivi comprese quelle aventi incidenza sull'attività edilizia e tutela ambientale.
2. Le sanzioni di cui al comma precedente si applicano anche nel caso di funzionamento dell'impianto in assenza di certificato di agibilità di cui all'art. 10 punto 4.
3. In caso di inosservanza delle prescrizioni previste dall'autorizzazione comunale all'installazione dell'impianto, è disposta la sospensione dell'atto autorizzatorio da due a quattro mesi e l'irrogazione di

sanzione amministrativa pecuniaria di € 1.000,00.

4. Qualora a seguito di applicazione della sanzione di cui al precedente comma 3, venga riscontrata nuova infrazione si procede alla revoca dell'autorizzazione e all'irrogazione di sanzione amministrativa pecuniaria di € 3.000,00.

5. Nel caso in cui, si impedisca al personale incaricato dei controlli l'accesso agli impianti, ovvero ai dati, alle informazioni e ai documenti richiesti per l'espletamento delle funzioni di vigilanza, è irrogata la sanzione amministrativa pecuniaria di € 300,00.

6. E' in ogni caso fatta salva l'applicazione delle altre sanzioni amministrative e penali previste dalle vigenti normative in materia, ivi comprese quelle aventi incidenza sull'attività edilizia e tutela ambientale.

7. L'applicazione delle sanzioni previste dal presente articolo spetta all'Ufficio Urbanistica.

8. E' intenzione dell'Amministrazione Comunale utilizzare gli introiti derivanti dalle sanzioni, esclusivamente per attività di monitoraggio e miglioramento ambientale.

CAPO VII *NORME FINALI E TRANSITORIE*

Art. 19 – Approvazione ed entrata in vigore

1. Il presente regolamento e sue eventuali modifiche ed integrazioni sono approvati con apposito atto di Consiglio Comunale.

2. Il presente regolamento entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria.